



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 809 DEL 23/10/2019

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO NR. 40/2019 - OMISSIS C/COMUNE DI CATTOLICA - LIQUIDAZIONE SPESE ALLA CONTROPARTE A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 58 DEL 16/10/2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA - DEL PERSONALE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- il sig. M. M., aveva presentato ricorso (atto assunto al prot. Ente nr. 9164/2018) avanti al Tribunale di Rimini sezione Lavoro per il risarcimento del danno derivante da violazione norme che disciplinano l'assunzione del personale a tempo determinato;
- il Tribunale Ordinario Di Rimini – Sezione Civile/Settore Lavoro, con sentenza n. 40 del 13.05.2019, ha accolto il ricorso condannando l'Ente al risarcimento del danno oltre a interessi, accessori di legge e alle spese legali a favore del ricorrente;
- con delibera nr. 85 del 23/05/2019 la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco ad appellare la sentenza di cui sopra al fine di difendere l'operato dell'Amministrazione comunale;
- in data 16/07/2019 con nota assunta al prot. Ente al nr. 27055 è stata notificata dal legale della controparte la sentenza di cui sopra provvista di formula esecutiva;

DATO ATTO che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

RILEVATO che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “*un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata*

somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;

DATO ATTO;

- che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

DATO altresì atto che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

CONSIDERATO che il I comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione

della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

ATTESO che in caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

ATTESO altresì che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

DATO ATTO che:

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

CONSIDERATO che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

- la Compagnia Assicurativa ha comunicato che la liquidazione del rimborso non avverrà prima della conclusione del procedimento di appello;

- il Consiglio comunale nella seduta del 16/10/2019 ha riconosciuto la legittimità del debito fuori Bilancio con propria deliberazione nr. 58 del 16/10/2019;

CONSIDERATO, pertanto, legittimo, opportuno e doveroso procedere al

pagamento di quanto disposto in sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal maturato al saldo, salvo ripetere quanto corrisposto, in tutto o in parte, in caso di vittoria del Comune in sede di Appello

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della somma di cui alla sentenza citata entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica della stessa con formula esecutiva avvenuta in data 16/07/2019;

DATO ATTO che la presente deliberazione non costituisce acquiescenza alla sentenza citata e che, avverso la stessa, l'Ente ha proposto ricorso in Appello;

VISTI:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) – dare atto che il Consiglio comunale con deliberazione nr. 58 del 16/10/2019 ha riconosciuto ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a favore di omissis pari all'importo complessivo così ammontante:

Punto 1 dispositivo sentenza	€ 9.052,96
Interessi e rivalutazione dal 29/09/2016 al 31/08/2019 (ultimo indici Istat disponibile per il calcolo della rivalutazione)	€ 380,94
Punto 2 dispositivo sentenza	€ 14.307,17
Interessi e rivalutazione dal 29/05/2017 al 31/08/2019 (ultimo indice Istat disponibile per il calcolo della rivalutazione)	€ 429,73
Interessi e rivalutazione dal 01/09/2019 al 31/10/2019 (giorno del saldo) stimati in via prudenziale sulla base del trend storico degli indici	€ 300,00
Spese legali liquidate	€ 7.815,08
Totale	€ 32.285,88

derivante da sentenza del Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro nr. 40/2019 pubblicata il 13/05/2019 e notificata con formula esecutiva in data 16/07/2019 nota prot. 27055 del 16/07/2019, salvo ripetere la somma di cui sopra in caso di esito favorevole del Giudizio di Appello in corso;

- 3) - di imputare la spesa di € € 32.285,88, sul capitolo capitolo 440001 "Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio" - Piano dei conti finanziario 1.10.05.04.000;

4) - di individuare nel Dirigente 1° Settore il responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determina;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 23/10/2019

Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)